

## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE



<b>CITTA' DI BOLLATE</b> Provincia di Milano Codice 10915	<b>G.C.</b>	<b>NUMERO REG. DEL.</b>	<b>DATA</b>
		<b>65</b>	<b>26/05/2020</b>
<b>Oggetto: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19."</b>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** nel mese di **Maggio** alle ore **14:30**, si è tenuta in videoconferenza, con le modalità approvate con delibera di Giunta n° 34 del 17-03-2020, la riunione della Giunta Comunale, convocata presso l'ufficio del Sindaco nella sede comunale.

*Collegati in videoconferenza partecipano i Signori:*

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
VASSALLO FRANCESCO	<b>SI</b>	
GRASSI ALBERTO	<b>SI</b>	
LEONE SALVATORE	<b>SI</b>	
BACHERINI VANIA	<b>SI</b>	
ALBRIZIO LUCIA	<b>SI</b>	
DE RUVO GIUSEPPE	<b>SI</b>	
ROCCA LUCIA	<b>SI</b>	
MARCHESINI MARCO	<b>SI</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Assiste in videoconferenza **Il Segretario Generale, Dott.ssa Stefanea Laura Martina**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza **il Sindaco, Francesco Vassallo**, il quale, dopo aver verificato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Oggetto: **MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19."**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*.

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4.

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

### **Visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia"*;

## Delibera di Giunta n. 65 del 26/05/2020

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020.

### **Visti altresì:**

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

## Delibera di Giunta n. 65 del 26/05/2020

**Considerato** che ai sensi delle disposizioni di cui ai Decreti precedenti è stato sospeso dal 12 marzo 2020 al 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, l'esercizio di varie attività commerciali, produttive ed industriali.

**Tenuto conto** che in seguito all'emergenza sanitaria sono state adottate misure governative per il contenimento della stessa nella cosiddetta "Fase 1", determinando un periodo di notevole difficoltà economica alle attività commerciali causandone la contrazione del fatturato e un forte impatto negativo sui ricavi.

**Preso atto** che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Marzo 2020 sono state sospese (oltre ad altre) le seguenti attività:

- a) le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
- b) le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentendo però la ristorazione con consegna a domicilio.

**Valutato** che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il Governo ha avviato la cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che vede la riapertura, a far data dal 4 maggio 2020, di determinate attività produttive e del graduale allentamento delle misure restrittive della cosiddetta "Fase 1", seppur confermando le limitazioni agli spostamenti, possibili solo se "*motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (...)*", e le prescrizioni in ordine al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e all'utilizzo della mascherina protettiva.

**Dato atto** nella progressiva ripartenza dal periodo di "*lock down*," le attività commerciali al dettaglio potranno essere riprese solo nel rispetto di rigide prescrizioni precauzionali, attinenti sia il contingentamento della clientela "servibile", sia il rispetto delle distanze di sicurezza e dell'utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti...).

**Atteso** che il suddetto distanziamento sociale impone una notevole perdita di spazio utile per la collocazione degli arredi per il consumo sul posto all'interno dei locali e, in questo periodo emergenziale di riapertura dopo settimane di chiusura obbligatoria, detto spazio deve giocoforza essere recuperato in spazi esterni ed attigui all'attività.

**Considerato** che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - art.181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – prevede:

*"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle*

## Delibera di Giunta n. 65 del 26/05/2020

*superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

*4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.*

*6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265."*

**Dato atto** altresì che, nelle condizioni eccezionali generate dall'emergenza sanitaria COVID-19, occorre agevolare, in linea con quanto previsto dal suddetto art. 181 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" la ripresa delle attività commerciali sospese sulla base dei provvedimenti governativi succitati nel periodo dal 12 marzo al 17 maggio 2020 semplificando i procedimenti autorizzativi ovvero le modalità di presentazione delle comunicazioni asseverate con particolare riguardo alle concessioni di suolo pubblico.

**Considerato** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale porre in essere tutti gli interventi necessari per dar corso a celeri processi autorizzativi di occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzati alla posa di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali) giusta previsione degli articoli 181 e 264 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore delle attività ex art. 5 Legge n. 287/91, consentendo nuove occupazioni o l'ampliamento degli spazi anche oltre i limiti dell'atto concessorio eventualmente già rilasciato all'esercente, al solo fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali incentrati sul distanziamento sociale e sugli ingressi contingentati necessari alla prevenzione della diffusione del COVID-19, situazioni che si traducono, per le attività economiche, in una diminuita capacità di ospitalità della clientela.

**Considerato** altresì che l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa, intende estendere le suddette facoltà concesse alle attività di ristorazione (meglio identificate in quelle ricomprese nel Titolo II, Capo III della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n° 6 e s.m.i.) anche alle attività artigianali alimentari di cui alla Legge Regionale 30 aprile 2009, alle attività artigianali non alimentari e di servizio alla persona e agli esercizi di vicinato.

## Delibera di Giunta n. 65 del 26/05/2020

**Atteso** che l'aumento della superficie occupata dalle installazioni, essendo finalizzata a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non determina ampliamento della superficie di vendita ai fini dell'applicazione della disciplina sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico n. 145811 del 14 agosto 2014, applicabile ai procedimenti amministrativi di cui al presente atto).

**Ritenuto** opportuno, in un'ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà, attivare le misure di sostegno per il rilancio di tutte le suddette attività economiche presenti sul territorio comunale prevedendo una modalità semplificata di richiedere nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici in aree già concesse - in via eccezionale e solo fino al 31 ottobre 2020 - come stabilito dagli articoli 181 e 264 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

**Vista**, sull'argomento, la nota di indirizzo A.N.C.I. n. 41/VSG/sd.

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 168 del 25.11.2019 ad oggetto *“Approvazione delle tariffe dei servizi comunali e della determinazione della copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2020”* con la quale sono stati previsti diritti di istruttoria per procedimenti SUAP (allegato “A” pagg. 16, 17, 18 e 19) e sono stati determinati Euro 30,00 per singolo procedimento autorizzativo non in elenco, tra cui vengono ricomprese le concessioni di occupazione suolo pubblico.

**Considerato** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale favorire al massimo le occupazioni di cui alla presente delibera, anche con l'emanazione di specifici provvedimenti viabilistici tesi alla chiusura o limitazione della circolazione veicolare su una o più vie del territorio in determinati giorni della settimana;

**Richiamata**, da ultimo, la deliberazione di C.C. n. 20 del 25 maggio 2020 avente per oggetto *“Sospensione applicazione Regolamento per applicazione canone occupazione spazi ed aree pubbliche”*.

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n. 267/2000.

**Con voti** unanimi resi nelle forme di legge

### **D E L I B E R A**

**1. Di approvare** - in attuazione delle motivazioni sopra esposte e con decorrenza immediata - l'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le misure a sostegno delle attività economiche locali tese all'ottenimento di nuove concessioni per l'occupazione di nuove aree e spazi esterni e/o di ampliamento di concessioni già rilasciate, a favore delle attività di:

- ✓ esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- ✓ artigiani alimentari, non alimentari e di servizio alla persona
- ✓ esercizi di vicinato;

**2. di esentare** gli esercenti di cui al punto 1. dall'assolvimento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 30,00 in caso di presentazione di domanda di rilascio di concessione per l'occupazione temporanea suolo pubblico anno 2020 ai sensi dell'articolo 181 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”;

Delibera di Giunta n. **65** del **26/05/2020**

**3. di demandare** al Servizio SUAP e Commercio la massima divulgazione dei contenuti della presente deliberazione nonché la predisposizione di tutti gli atti conseguenti;

**4. di dare atto** che l'allegato parte integrante del presente provvedimento è il seguente:

✓ allegato "A".

**Successivamente**, vista l'urgenza motivata dal fatto di adottare da subito disposizioni di natura emergenziale, temporanee ed eccezionali, con la duplice finalità di favorire da un lato la ripresa delle attività economiche locali e dall'altro di garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza sanitaria in atto, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

**D E L I B E R A**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000.**

Delibera di Giunta n. **65** del **26/05/2020**

**Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco**  
**Francesco Vassallo**

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Stefania Laura Martina**



**Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 86 del 26/05/2020**

**SERVIZIO S.U.A.P. E COMMERCIO**

**OGGETTO :** MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19."

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Bollate , lì 26/05/2020

**Il Responsabile del Settore**  
Bruna Patrizia Settanni / INFOCERT SPA

**ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Num.	Anno	Capitolo	Fornitore	Importo

26/05/2020

**Il Responsabile Finanziario**  
**Laura Uslenghi / INFOCERT SPA**



**L'Amministrazione Comunale al fine di agevolare l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione, di commercio nonché di attività artigianali alimentari e non alimentari, che per far fronte alle disposizioni sul distanziamento della clientela avranno bisogno di maggiore spazio, ha predisposto le seguenti procedure finalizzate a semplificare la concessione di occupazione di suolo pubblico.**

**1.** Il rilascio di concessione temporanea di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigiani alimentari e non alimentari, di servizio alla persona e degli esercizi di vicinato, effettuate ai sensi dell'articolo 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 viene effettuata da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP.

**2.** Le domande per l'occupazione del suolo per le attività di cui sopra devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [occupazionesuolo2020@comune.bollate.mi.it](mailto:occupazionesuolo2020@comune.bollate.mi.it) e recano indicazione dei dati dell'impresa richiedente, la superficie esterna occupata espressa in mq; alla stessa sarà allegata o una planimetria che rappresenti lo spazio prescelto o, in subordine, può essere prodotta una fotografia sulla quale sia evidenziata l'area di interesse; in quest'ultimo caso l'esatta superficie occupata sarà più dettagliatamente indicata sulla domanda stessa.

**3.** Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex Legge n. 287/1991 (e artt. 69 e seguenti L.R. n. 6/2010) sono esentati dall'imposta di bollo ai sensi del comma 2, articolo 181, D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio".

La concessioni per le altre attività di cui al punto 1 sono, invece, assoggettati all'applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 (n. 2 marche da Euro 16,00 cad., una da utilizzare per l'istanza, una da utilizzare per la concessione).

**4.** Le occupazioni realizzate secondo la procedura del precedente punto 2. sono effettuate sotto la responsabilità dell'esercente con particolare riferimento all'osservanza delle norme del Codice della Strada in materia di occupazione suolo.

**5.** Il termine per la chiusura del procedimento per il rilascio delle concessioni temporanee per l'occupazione suolo da parte del Servizio SUAP per le attività di cui al punto 1. è fissato in 8 giorni, festivi esclusi.

**6.** In caso di domanda incompleta, il Servizio S.U.A.P. entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda richiede in via informale (posta elettronica/telefono) ulteriore documentazione atta a conformare la domanda e contestualmente verifica, congiuntamente al Comando Polizia Locale, la regolarità dell'occupazione già realizzata, sia ai sensi del vigente Codice della Strada, sia ai sensi delle presenti disposizioni.

In carenza di conformazione documentale, l'occupazione potrà essere provvisoriamente realizzata anche prima della chiusura del procedimento di cui al precedente punto 5 mentre, in caso di inosservanza delle norme in materia di occupazione spazi ai sensi del Codice della Strada, la collocazione delle strutture dovrà essere immediatamente conformata a dette disposizioni o, qualora, non conformabile, le strutture dovranno essere rimosse.

La concessione sarà rilasciata tramite e-mail all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge.

**7.** Al fine di agevolare le imprese, sarà possibile installare qualsiasi tipologia di arredo, fermo restando la necessità di garantirne la solidità. Se conformi a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Regolamento COSAP, le strutture potranno essere utilizzate anche per gli anni successivi, a emergenza sanitaria conclusa.

**8.** La realizzazione o l'ampliamento di occupazioni esterne effettuate da

- attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 Legge 287/1991 e artt. 69 e seguenti L.R. 02.02.2010 n. 6 s.m.i.)

- da attività artigianali alimentari, per le quali non può essere effettuato servizio assistito al tavolo sono così realizzate:

**8a.** fatto salvo lo spazio per il transito pedonale, le occupazioni a ridosso del fabbricato possono essere estese con arredi (tvaolini, sedie, ombrelloni, fioriere, gazebo ecc.) collocati lungo il margine esterno del marciapiede, ad esclusione del tratto fronteggiante lo spazio già eventualmente occupato

**8b.** è ammessa – previo parere del competente Comando di Polizia Locale - l'occupazione di tratti di sede stradale e degli stalli per la sosta di veicoli; non potranno essere occupati stalli di sosta riservati a soggetti con ridotte capacità motorie, stalli riservati al carico e scarico delle merci e per la fermata dei mezzi pubblici; le occupazioni non potranno essere realizzate in corrispondenza di attraversamenti ciclabili, pedonali, piste e corsie ciclabili e dovranno rispettare la distanza di mt. 3,00 da accessi carrabili e, più in generale, non sono ammesse su tratti di strada interessati da divieti di sosta o fermata

**8c.** gli esercenti potranno ampliare l'area occupando, laddove non vi fosse spazio frontistante, anche piazzette pedonali in prossimità degli esercizi stessi oppure occupando aree antistanti altre attività commerciali, qualora queste non siano interessate ad analoga occupazione, il tutto garantendo sempre lo spazio per il passaggio pedonale

**8d.** al fine di garantire la sicurezza della clientela, il gestore cura che l'effettivo oggetto delle strutture verso strada non si estenda oltre i 2 metri, con particolare riferimento agli ombrelloni; è ammessa la collocazione di fioriere nell'area di concessione con lo scopo di protezione sul fronte a lato della direzione di marcia dei veicoli e, in tal caso, la posa di piantane zavorrate e catenelle b/r può essere effettuata anche solo lungo il medesimo fronte.

**9.** Le attività di vicinato, di artigianato non alimentare e di servizio alla persona effettuano l'occupazione di spazi esterni in corrispondenza dell'attività di riferimento, su marciapiede, assicurando comunque uno spazio utile per il transito pedonale. L'occupazione potrà essere realizzata con scaffalature, tavoli, sedie, trespoli e simili, garantendo la sicurezza e la solidità delle strutture collocate.

**10.** L'installazione delle strutture non dovrà comportare la manomissione di suolo pubblico.

**11.** Ad esercizio chiuso gli arredi afferenti le attività di somministrazione e artigianali alimentari potranno essere lasciati nell'area concessa, sotto totale responsabilità del titolare dell'attività, in particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di condizioni meteorologiche avverse; le occupazioni, invece, realizzate dalle altre attività dovranno essere rimosse.

**12.** L'utilizzo delle occupazioni realizzate dalle attività di somministrazione alimenti e bevande e artigianali alimentari deve cessare al seguente orario:

- ✓ dal lunedì al giovedì alle ore 23.00
- ✓ al venerdì alle ore 23.30
- ✓ al sabato alle ore 24.00
- ✓ alla domenica alle ore 23.00.

Le occupazioni realizzate dalle altre attività cessano alla chiusura dell'esercizio.

**13.** Le superfici massime concedibili sono le seguenti:

**X** esercizi di somministrazione: mq. 50; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 50 mq.

- X artigiani alimentari: mq. 30; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 30 mq.
- X artigiani non alimentari/attività di servizio alla persona: mq. 30; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 30 mq.
- X esercizi di vicinato: mq. 15; per le attività già in possesso di concessione è possibile estendere la superficie fino al 50% di quella già in uso e comunque l'estensione non può eccedere i 15 mq.

Il Servizio S.U.A.P. e il Comando Polizia Locale si riservano di valutare la specificità di casi riscontrati.

**14.** Con separati atti vengono disciplinate le esenzioni in materia di COSAP e TARI a favore delle attività non espressamente indicate nell'articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

**15.** Per le violazioni alle disposizioni in materia di occupazione suolo si applicano le disposizioni specifiche previste dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

**16.** Ogni attività correlata alle occupazioni suolo dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal vigente Piano comunale di classificazione acustica.

**17.** Le presenti disposizioni rimangono valide sino al 31 ottobre 2020, salvi i poteri di revoca, annullamento, rimodulazione, sospensione a seguito specifici provvedimenti determinati dal Governo.